

1836 - TARIFFE AUTOSCUOLE NELLA PROVINCIA DI COSENZA

Provvedimento n. 28029

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 dicembre 2019;

SENTITO il Relatore Professor Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la documentazione agli atti, che dà conto, in particolare, dell'esistenza di un tariffario, recante prezzi minimi per i servizi di autoscuola, che le autoscuole interessate sono tenute ad applicare;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. Il Consorzio tra Autoscuole "Calabria 1" (di seguito CA1 o anche Consorzio) è un consorzio tra autoscuole costituito nel 1992 che, allo stato, raggruppa circa 35 autoscuole della provincia di Cosenza e il cui oggetto sociale è quello di promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione dei servizi svolti dalle autoscuole che ne fanno parte.

2. In particolare, l'attività del Consorzio è svolta nell'interesse delle consorziate e riguarda: l'acquisto di beni strumentali e di tecnologie; la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica; la gestione di centri di elaborazione di dati contabili o altri servizi in comune; l'assistenza e la consulenza finanziaria; l'acquisizione, la costituzione e la gestione di aree attrezzate.

II. IL TARIFFARIO

3. Risulta agli atti l'esistenza di un listino prezzi elaborato da CA1 e denominato "TARIFFE MINIME DA PRATICARE NELLE AUTOSCUOLE APPARTENENTI AL CONSORZIO CALABRIA 1 A PARTIRE DAL 15/02/2018".

4. Nello specifico, detto tariffario elenca il dettaglio dei prezzi minimi da richiedere per ogni singolo servizio di autoscuola reso alla clientela, nei seguenti termini: "PATENTE AM: €250; PATENTE A1: €350; PATENTE B: €500; PATENTE C1: €600", e così via per tutte le possibili categorie di patente di guida.

5. Il tariffario precisa, altresì, a conclusione dell'elenco dei prezzi previsti, che "PER TUTTI I CONSEGUIMENTI DI PATENTE O CQC [Carta di Qualificazione del Conducente]¹ IL PREZZO STABILITO NON COMPRENDE LA VISITA MEDICA E I CONTI CORRENTE CHE NATURALMENTE RIMANGONO A CARICO DEL CLIENTE".

III. VALUTAZIONI

a) Il mercato rilevante

6. Si rileva preliminarmente come, negli accertamenti relativi alle intese, la definizione del mercato rilevante sia essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l'accordo o la pratica concordata tra imprese. Come chiarito dal costante orientamento giurisprudenziale in materia di intese, tale definizione è dunque funzionale alla delimitazione dell'ambito nel quale l'intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale e, altresì, alla decifrazione del suo grado di offensività².

7. Nel caso di specie, l'intesa ha ad oggetto la definizione di un tariffario minimo adottato da un consorzio al quale aderisce un numero significativo di imprese di autoscuola localizzate nella provincia di Cosenza.

8. L'ambito merceologico interessato dall'intesa in esame può, dunque, identificarsi con la prestazione, su base professionale, dei servizi di autoscuola, in cui tipicamente rientrano tutte le prestazioni riguardanti il conseguimento e il rinnovo delle patenti di guida relative alle diverse categorie (A1, B, C1, C, ecc).

Per loro natura, i servizi di autoscuola presentano una dimensione geografica limitata a un ambito locale; nel caso di specie, il Consorzio raggruppa imprese di autoscuole localizzate nella provincia di Cosenza che, dunque, in prima battuta, rappresenta il contesto geografico di riferimento per la valutazione del caso.

¹ [La Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) è un titolo abilitativo attestante le capacità professionali di soggetti già in possesso di una patente di guida di categoria superiore, che consente di svolgere attività di carattere professionale legate all'autotrasporto. Esistono due tipologie di CQC: quella per il trasporto di merci e quella per il trasporto di persone, e si può essere titolari di una sola o di entrambe le qualificazioni.]

² [Cfr., ex multis, Consiglio di Stato 26 gennaio 2017, n. 740, Gare Consip pulizia nelle scuole, nonché Consiglio di Stato, 3 giugno 2014, nn. 2837, 3167 e 3168, Logistica Internazionale e Consiglio di Stato, 24 ottobre 2014, nn. 4230, 5274, 5276, 5278, Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici.]

b) La qualificazione della fattispecie

9. Conformemente alla consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale, la nozione di impresa, rilevante ai fini dell'applicazione della normativa di tutela della concorrenza, abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo *status* giuridico o dalle relative modalità di finanziamento. Per tale via, deve ritenersi che le autoscuole, essendo soggetti che erogano stabilmente, a titolo oneroso e in forma indipendente, servizi di natura economica, costituiscano *imprese* ai sensi della disciplina *antitrust*³.

10. Conseguentemente, CA1, qualificandosi come un consorzio a cui aderiscono varie autoscuole indipendenti, si configura anche quale associazione di imprese.

In tal senso, gli atti da esso adottati costituiscono deliberazioni di consorzi ovvero di associazioni di imprese e, dunque, intese ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90⁴.

11. La fattispecie in esame consiste nell'adozione, da parte di CA1, di un tariffario volto a predeterminare le remunerazioni minime spettanti alle autoscuole aderenti della provincia di Cosenza, quale compenso per la prestazione dei propri servizi.

Il tariffario in parola appare particolarmente analitico, articolando in maniera puntuale le tipologie di prestazioni (di conseguimento e di rinnovo patenti), suddivise a seconda della categoria di patente interessata, a cui applicare i corrispondenti compensi (minimi) prefissati.

12. Al riguardo, occorre considerare come la fissazione orizzontale dei prezzi di fornitura di servizi sia suscettibile di determinare una restrizione sensibile della concorrenza per il suo stesso oggetto. Essa rappresenta, in particolare, una violazione della normativa *antitrust* particolarmente grave, in quanto diretta ad eliminare la concorrenza tra gli operatori rispetto a una variabile economica di particolare rilevanza, quale è il prezzo.

Le deliberazioni di consorzi mediante le quali vengono fissate le tariffe (nel caso di specie, per di più, minime) sono, pertanto, per il loro stesso oggetto, intese idonee ad alterare, comprimendolo in misura consistente, il gioco della concorrenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90⁵.

13. Al riguardo, inoltre, giova considerare come la natura anticoncorrenziale delle intese aventi ad oggetto tariffari minimi debba rinvenirsi indipendentemente dal carattere vincolante o meno delle indicazioni di prezzo ivi contenute, atteso che queste ultime sono comunque suscettibili di svolgere una funzione di orientamento del comportamento degli operatori e di determinare, conseguentemente, un'artificiale omogeneizzazione delle condizioni di mercato⁶.

RITENUTO, pertanto, che la fissazione, da parte di CA1, di un tariffario minimo per la prestazione dei servizi di autoscuola possa configurare un'intesa restrittiva della concorrenza, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti del Consorzio tra Autoscuole "Calabria 1", per accertare l'esistenza di violazioni all'articolo 2 della legge 287/90;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente Provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Manifatturiero e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il Responsabile del Procedimento è il dott. Gianluca Oliva;

d) che gli atti del Procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte, nonché da persona da essi delegata;

e) che il Procedimento deve concludersi entro il 31 luglio 2020.

Il presente Provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

³ [Cfr. sentenze della Corte di Giustizia, causa C-41/90, *Höfner e Elser*, e causa C-309/99, *Wouters e altri v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten*, causa C-1/12 *Ordem dos Tecnicos Oficiais de Contas (OTOC)*, causa C-136/12, *Consiglio Nazionale dei Geologi v. AGCM*.]

⁴ [Cfr. il comma 1 di tale articolo, dove vengono espressamente qualificate come intese le deliberazioni di consorzi, di associazioni di imprese e di altri organismi similari, anche qualora adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari.]

⁵ [Cfr. sentenze della Corte di Giustizia, causa C-35/96, *Commissione c. Italia*, e del Tribunale, causa T-224/00, *Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients c. Commissione*.]

⁶ [Cfr. sentenza della Corte di Giustizia, causa 8/72, *Vereeniging van Cementhandelaren c. Commissione*.]

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli